



C.E.R.

Associazione Corpo Emergenza Radioamatori
Coordinamento Prov.le di Piacenza
Strada Val Nure, 9 - 29100 - Piacenza

ASSOCIAZIONE CORPO EMERGENZA RADIOAMATORI

Coordinamento Provinciale di Piacenza

STATUTO



C.E.R.

Associazione Corpo Emergenza Radioamatori
Coordinamento Prov.le di Piacenza
Strada Val Nure, 9 - 29100 - Piacenza

ART. 1

Costituzione, denominazione e sede

Al fine di realizzare concrete forme di civica solidarietà a salvaguardia della vita umana ed a tutela della collettività, viene costituita la "ASSOCIAZIONE CORPO EMERGENZA RADIOAMATORI - COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PIACENZA", con sede legale in Piacenza, Strada Val Nure, 9, per coordinare il servizio di radiocomunicazioni svolto dai propri aderenti. In caso di calamità naturali quando vi sia impossibilità o difficoltà di funzionamento dei servizi di telecomunicazione di impiego ordinario e/o comunque a supporto degli stessi può collaborare con i competenti Organi dello Stato e con le Associazioni di Protezione Civile, a disposizione di questi.

Nel presente Statuto "ASSOCIAZIONE CORPO EMERGENZA RADIOAMATORI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PIACENZA" viene citata in breve come A.C.E.R. Piacenza.

ART. 2

Scopi e finalità

- 1) L' A.C.E.R. Piacenza persegue il fine della solidarietà civile ed è Associazione di Volontariato.
- 2) Considerato che in gravi situazioni nulla può essere lasciato all'improvvisazione dei singoli, in particolar modo nel delicato settore delle telecomunicazioni, l'A.C.E.R. Piacenza mette a disposizione degli Organi competenti dello Stato elementi disponibili, preparati, attrezzati e coordinati dal punto di vista tecnico-operativo, in grado di attuare reti di comunicazioni sostitutive od integrative a quelle dello Stato, mediante l'adozione di normative e procedure di traffico unificate.
- 3) L' A.C.E.R. Piacenza, pur nell'ambito della propria autonomia, per il perseguimento degli scopi e delle finalità, può collaborare con l'Associazione Corpo Emergenza Radioamatori costituita in Arma di Taggia (IM) il 11/07/1992 e registrata a San Remo (IM) il 24/07/1992 al n° 520/1.
- 4) L'A.C.E.R. Piacenza è disciplinata dal presente Statuto, persegue le finalità di Protezione Civile previste dal D.P.R. n. 194 del 8.2.2001, emanato in attuazione dell'art. 18 L. 225/1992, nonché quelle previste dalla L.R. n. 01/2005, e successive modificazioni e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 5) Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'A.C.E.R. Piacenza.
- 6) Le principali finalità che l'A.C.E.R. Piacenza si propone sono:
 - organizzare e coordinare i radioamatori ed gli appassionati della Radiotecnica che intendono svolgere la loro opera come volontari di Protezione Civile, senza alcuna finalità di lucro;
 - assicurare l'intervento del servizio d'emergenza in caso di necessità e di regolamentare le procedure per lo svolgimento del traffico Radio;
 - studiare e predisporre opportuni piani operativi e procedure di traffico Radio in accordo con le disposizioni nazionali ed internazionali che disciplinano il servizio di Radioamatore;
 - promuovere attività di ricerca e sperimentazione su nuove tecnologie atte a migliorare l'efficienza e l'affidabilità del servizio o delle reti;
 - offrire agli Enti ed Autorità Pubbliche interlocutori specificatamente preparati;
 - preparare operatori pienamente autosufficienti in grado di intervenire tempestivamente e con specifico addestramento tecnico ed operativo;
 - dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico, promuovendo esperimenti e prove.
 - promuovere, organizzare e/o supportare i propri Soci alla realizzazione d'attività radiantistiche.
 - supportare i propri Soci che intendano svolgere attività di Protezione Civile affini a quelle del Sodalizio.

7) Persegue le raccomandazioni della I.A.R.U. - International Amateur Radio Union;

8) Non ha fini di lucro, è apolitico, aconfessionale ed indipendente;

ART. 3

Ambito di attuazione

1) L'A.C.E.R. Piacenza, opera prevalentemente nel territorio della Provincia di Piacenza nel settore delle telecomunicazioni. In casi particolari potranno essere effettuati interventi in campo nazionale e/o internazionale nel rispetto delle leggi e disposizioni vigenti in materia nei paesi interessati, nonché dei trattati e delle convenzioni internazionali a cui il Governo Italiano abbia aderito e delle iniziative degli Enti internazionali.



C.E.R.

Associazione Corpo Emergenza Radioamatori
Coordinamento Prov.le di Piacenza
Strada Val Nure, 9 - 29100 - Piacenza

- 2) Il Sodalizio potrà impegnarsi anche in altri campi, oltre a quello delle telecomunicazioni, se ritenuto opportuno dall'Assemblea. L'insieme di queste attività, "diverse", non dovranno essere prevalenti.
- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'A.C.E.R. Piacenza prevalentemente tramite prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
- 4) Ai soci possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Art. 4

Risorse economiche, mezzi ed attrezzature

- 1) L'A.C.E.R. Piacenza trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - Quote associative dei Soci aderenti;
 - Contributi dei Soci aderenti;
 - Contributi privati;
 - Contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - Donazioni e lasciti testamentari;
 - Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- 2) L'A.C.E.R. Piacenza integra il parco mezzi ed attrezzature tramite:
 - trasferimento da Enti, Associazioni/Organizzazioni e privati;
 - acquisti diretti;
 - partecipazione diretta ad attività di prevenzione/previsione in materia di protezione civile attuate da Enti Pubblici.
- 3) L'esercizio finanziario dell'A.C.E.R. Piacenza ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e li sottopone all'Assemblea dei Soci. L'assemblea approva i bilanci entro il mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 5

Ammissione ed esclusione dei Soci

- 1) Possono essere Soci dell'A.C.E.R. Piacenza tutti i radioamatori e/o comunque tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione e sono mossi dallo spirito di solidarietà.
- 2) L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata a:
 - raggiungimento della maggiore età o che abbiano compiuto il quindicesimo anno d'età e che abbiano l'autorizzazione scritta dei genitori o chi ne fa le veci;
 - godimento dei diritti civili;
 - ineccepibile moralità;
 - provata capacità tecnica ed operativa ed attitudine ad assolvere tutti i compiti nelle comunicazioni radio di emergenza;
 - disponibilità personale di intervento come volontari in caso di necessità;
 - facciano esplicita domanda scritta all'A.C.E.R. Piacenza;
 - valutazione positiva del Consiglio Direttivo;
- 3) I Soci non favorevoli all'iscrizione del richiedente, dovranno presentare al Consiglio Direttivo istanza entro 60 giorni dalla delibera, motivandone il motivo per iscritto.
- 4) Al richiedente, al quale viene respinta l'iscrizione, è ammessa la facoltà di ricorso all'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 6

Doveri e diritti dei Soci

- 1) I soci sono obbligati:
 - Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
 - A mantenere sempre un comportamento rispettoso, leale e degno nei confronti dell'A.C.E.R., dei suoi Soci e con gli Enti e/o Organizzazioni con la quale l'A.C.E.R. collabora;



C.E.R.

Associazione Corpo Emergenza Radioamatori
Coordinamento Prov.le di Piacenza
Strada Val Nure, 9 - 29100 - Piacenza

- A versare la quota associativa. Tale quota comprende anche l'importo dovuto per le coperture assicurative previste per legge;
- A comunicare i propri recapiti e darne comunicazione in caso di variazione per mantenere la pronta reperibilità.
- Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

2) I soci hanno diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'A.C.E.R.;
- A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- Ad accedere alle cariche associative, fatte salve le eccezioni che sorgono in relazione all'opportunità di tutelare adeguatamente i diritti delle categorie destinatarie dell'attività dell'Associazione;
- Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- E' esclusa la ripartizione degli utili o remunerazione differita anche in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 7

Perdita dell'appartenenza ed esclusione

1) L'appartenenza all'A.C.E.R. Piacenza si perde per:

- dimissioni esplicite scritte;
- dimissioni tacite rappresentate dal mancato pagamento della quota sociale annuale;
- esclusione

2) Nell'interesse superiore dell'A.C.E.R. Piacenza sono previsti, in contraddittorio, i seguenti provvedimenti disciplinari stabiliti dal Consiglio Direttivo:

- Ammonizione verbale;
- Ammonizione scritta;
- Sospensione;
- Esclusione.

Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso all'Assemblea nella prima convocazione disponibile e comunque non oltre i 90 giorni. Fino ad allora il provvedimento rimane esecutivo.

3) L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'A.C.E.R. Piacenza.

L'esclusione viene votata dal Consiglio Direttivo e può inoltre intervenire per:

- comprovato impedimento che non consenta di assolvere i compiti del servizio;
- prolungata assenza ingiustificata dalle attività dell'A.C.E.R. Piacenza;
- aver commesso atti incompatibili con i fini istituzionali dell'A.C.E.R.;
- per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso ed l'A.C.E.R. Piacenza.
- per l'instaurarsi di contrasti insanabili ed incompatibilità con altri Soci, che porti a dissapori e mini l'armonia all'interno del Sodalizio;
- essere venuto meno ai doveri del Socio.

4) Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né a trattenere altri beni dell'A.C.E.R. Piacenza i quali dovranno essere restituiti entro 30 giorni.

I Soci, nell'espletamento del loro incarico, devono improntare la propria condotta alla massima serietà, impegno e correttezza.

Art. 8

Organi dell'A.C.E.R. Piacenza

1) Sono organi dell'A.C.E.R. Piacenza:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori-Provivi

2) Tutte le cariche associative sono svolte gratuitamente.



C.E.R.

Associazione Corpo Emergenza Radioamatori
Coordinamento Prov.le di Piacenza
Strada Val Nure, 9 - 29100 - Piacenza

3) I componenti gli Organi dell'A.C.E.R. Piacenza, nell'espletamento del loro incarico, devono improntare la propria condotta alla massima serietà, impegno e correttezza a favore dell'intero sodalizio.

Art. 9

L'Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea è composta dai Soci in regola con la quota Associativa. Può essere ordinaria e straordinaria. Sono ammesse deleghe, ad esclusione delle elezioni.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'A.C.E.R. Piacenza ed inoltre:

- Approva il bilancio consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
- Elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e dei Proibiviri;
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- Approva i programmi annuali e poliennali di lavoro.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata dal Presidente od almeno tre membri del Consiglio Direttivo od un terzo degli associati ogni qual volta ne ravvisino l'opportunità. Nel caso la convocazione dell'Assemblea sia richiesta dagli associati o dai consiglieri nel numero sopra menzionato, il Presidente deve convocarla entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato.

5) L'assemblea nomina, ad ogni seduta, se ritenuto necessario, un Presidente ed un Segretario. In caso contrario sarà lo stesso Presidente dell'A.C.E.R. Piacenza a presiedere l'Assemblea, ed ad assolvere i compiti di segretario sarà il Segretario del Sodalizio o persona designata dall'Assemblea. E' compito del Segretario provvedere a redige il Verbale d'Assemblea che deve essere firmato, oltre che dal Segretario stesso, anche dal Presidente d'Assemblea e da quanti tra i Soci effettivi presenti ne facciano richiesta.

6) Per le elezioni del Consiglio Direttivo, gli aventi diritto al voto presenti nominano, in forma palese, un Presidente e due scrutatori di seggio.

L'assemblea procede per l'elezione di ciascuno dei detti organi con voto a maggioranza semplice. Per l'elezione del Consiglio Direttivo non è possibile esprimere più di cinque preferenze, pena l'annullamento della scheda. Le votazioni vengono effettuate con voto segreto. In casi di parità si procede al ballottaggio.

7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, almeno otto giorni prima della data della riunione, alla residenza di ogni Socio via posta ordinaria e/o via posta elettronica e/o via S.M.S. e/o altro sistema ritenuto efficace. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino tutti i Soci.

8) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

9) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei votanti ad esclusione di:
Modifica all'atto costitutivo e allo statuto, per la cui adozione sono necessarie la presenza o la rappresentanza della metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
Scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

10) Per determinare la maggioranza dei votanti non si computano:

- Gli aventi diritto al voto che abbiano dichiarato di astenersi;
- Gli aventi diritto al voto che escano dalla sala prima della votazione o che dichiarino di non partecipare al voto;

11) I nominativi presenti alle assemblee sono annotati nel verbale di Assemblea. Gli aventi diritto al voto possono astenersi dal voto stesso tutte le volte che lo reputino opportuno, esplicitandone il motivo che verrà verbalizzato.

12) L'Assemblea approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.



C.E.R.

Associazione Corpo Emergenza Radioamatori
Coordinamento Prov.le di Piacenza
Strada Val Nure, 9 - 29100 - Piacenza

13) Le sedute sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare. Non è possibile esprimere votazioni su argomenti trattati nella voce "varie ed eventuali".

14) E' facoltà dell'Assemblea nominare al suo interno Comitati di Lavoro finalizzati allo svolgimento di determinati compiti ed attività.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Soci eletti dall'Assemblea. I Consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo e rimane in carica un anno.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, questo verrà sostituito procedendo ad una nuova elezione mirata. I nuovi nominativi scadono insieme con quelli in carica. E' considerato dimissionario a tutti gli effetti il componente in carica che risulti assente a più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, quando l'assenza non sia stata determinata da cause di forza maggiore o da altre cause che siano ritenute giustificate dal Consiglio stesso. L'assenza dovrà essere comunicata al Presidente od alla Segreteria da parte del diretto interessato.

3) Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

4) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Nomina anche eventuali coordinatori di settore e gruppi di lavoro.

5) Al Consiglio Direttivo spetta di:

- predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti;
- eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- adottare eventuali provvedimenti disciplinari;
- redigere il bilancio;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- nominare eventuali referenti, per i rapporti con le Istituzioni, Enti locali ed altre Associazioni;
- promuovere tutte le iniziative necessarie per potenziare l'organico e per migliorare l'organizzazione tecnica degli operatori impegnati nel servizio;
- predisporre piani di intervento particolareggiati ad integrazione dei piani del Coordinamento A.C.R.E. Regionale in accordo con le Autorità Provinciali di Protezione Civile e con Prefetture, Enti e Pubbliche Autorità della Provincia;
- mantenere in efficienza le maglie del Servizio di Emergenza nel territorio di competenza secondo quanto previsto dal Piano Nazionale delle Comunicazioni e dai Piani Provinciali di Protezione Civile;
- trasmettere tempestivamente al rispettivo Coordinatore Regionale una dettagliata comunicazione sulle attività dall'A.C.E.R. Piacenza;

6) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi da un membro scelto tra i presenti.

7) Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo di norma una volta ogni due mesi o quando almeno due quinti dei componenti ne facciano richiesta.

8) L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo è predisposto dal Presidente.

Le convocazioni, scritte via posta ordinaria e/o via posta elettronica e/o via S.M.S, devono indicare regolare ordine del giorno, data, ora e luogo della convocazione e devono essere inviate con preavviso di almeno sette giorni, salvo nei casi valutati urgenti del Presidente per cui il preavviso sarà comunicato verbalmente.

9) Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di argomenti riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.

10) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, senza diritto di parola, salvo quando si tratti di argomenti riguardanti le singole persone.



C.E.R.

Associazione Corpo Emergenza Radioamatori
Coordinamento Prov.le di Piacenza
Strada Val Nure, 9 - 29100 - Piacenza

11) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti.

Art. 11 Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno nella prima adunanza. E' il Coordinatore provinciale secondo lo statuto nazionale A.C.E.R.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dall'A.C.E.R. Piacenza di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

3) Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, redigendone l'ordine del giorno. Convoca altresì le riunioni dell'Assemblea.

4) Al Presidente spetta il compito di:

- Presentare all'Assemblea la relazione annuale dell'attività pratica svolta;
- Sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati dall'A.C.E.R. Piacenza;
- Delegare in parte o interamente, i propri poteri al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo;
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed, in caso di urgenza, assumere i poteri chiedendo ratifica dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

5) Al Presidente spetta altresì il compito di:

- assistere il Coordinatore Regionale nell'intrattenere strette relazioni con tutte le Autorità Provinciali e le Pubbliche Amministrazioni interessate al Servizio di Protezione Civile;
- intrattenere rapporti di collaborazione con le Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile presenti sul territorio;
- intrattenere rapporti con altre Organizzazioni per eventuali collaborazioni;
- intrattenere rapporti di collaborazione con gli Enti.

Art. 12 Vice Presidente

1) Il Vice Presidente viene nominato nella prima seduta del Consiglio Direttivo nel suo seno e dura in carica sino alla decadenza del Consiglio stesso.

2) Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13 Segretario

1) Il Segretario viene nominato nella prima seduta del Consiglio Direttivo nel suo seno e dura in carica sino alla decadenza del Consiglio stesso.

2) Il Segretario ha i seguenti compiti:

- Sovra intendere alla compilazione dei ruoli sociali, al disbrigo della corrispondenza, alla redazione dei verbali ed alla convocazione delle adunanze secondo le direttive del Presidente;
- Curare il protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- Custodire l'archivio, gli atti, i sigilli ed i documenti dell'Associazione.

Art. 14 Tesoriere

1) Il Tesoriere viene nominato nella prima seduta del Consiglio Direttivo nel suo seno.

2) Al Tesoriere sono affidati i seguenti compiti:

- Provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione ed ai rapporti con gli istituti di credito depositari dei capitali liquidi;
- Sottoscrive, con firma singola, i mandati di entrata;
- Controfirma i mandati di uscita con firma abbinata, a quella del Presidente ovvero a quella del Vice Presidente, in caso di assenza giustificata del Presidente o di suo temporaneo impedimento nei casi di urgenza;
- Provvede alla chiusura dell'esercizio sociale ed alla predisposizione del bilancio consuntivo;



C.E.R.

Associazione Corpo Emergenza Radioamatori
Coordinamento Prov.le di Piacenza
Strada Val Nure, 9 - 29100 - Piacenza

- Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

3) L'operato del Tesoriere può essere sottoposto in qualsiasi momento e senza preavviso a verifiche e controlli da parte dell'Assemblea.

Art. 15

Revisori - Probiviri

1) Il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti vengono istituiti dall'Assemblea Ordinaria se ne ravvisa la necessità. In caso contrario le loro funzioni sono demandate automaticamente al Consiglio Direttivo.

2) Il Collegio dei Probiviri può anche avere funzioni di Revisori dei Conti ed è composto da uno a tre membri.

3) Il Collegio è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. Il primo Collegio rimane in carica un anno.

4) Al Collegio dei Probiviri sono demandate le funzioni di:

- risolvere qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli iscritti all'Associazione e gli Organi previsti dal presente Statuto.

- sovrintendere a che l'Associazione osservi gli scopi previsti dal presente Statuto

- convoca l'Assemblea Ordinaria in caso di violazione delle norme statutarie da parte degli Organi Associativi.

5) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da uno a tre membri e gli sono demandate le funzioni di:

- verificare periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili, lo stato della cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili. Esamina e controlla preventivamente il conto consuntivo e ne riferisce all'Assemblea in sede di presentazione.

- convoca l'Assemblea Ordinaria in caso di irregolarità amministrativa.

Art. 16

Norma finale

1) In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altre Associazioni C.E.R. e/o Associazioni operanti in identico o analogo settore.

2) Il presente statuto entra in vigore alla data di approvazione e non ha valore retroattivo.

Art. 17

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia. Si rinvia altresì ai regolamenti operativi e gestionali che verranno emanati dal Consiglio Direttivo.

Art. 18

Stemma

L'A.C.E.R. Piacenza adotta lo stemma del Corpo Emergenza Radioamatori nazionale e possono fregiarsi dello stemma tutti i Soci dall'A.C.E.R. Piacenza.:



Approvato con atto costitutivo il 04 dicembre 2004.
Così come modificato dall'Assemblea dei Soci il 27 marzo 2011.